

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 93/2005 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione dei sottoprodotti di origine ittica e i documenti commerciali per il trasporto dei sottoprodotti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato V, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce i metodi di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale. Per i sottoprodotti di origine ittica è previsto in detto capitolo il metodo 6, ma i parametri di trasformazione non sono specificati.
- (2) Il comitato scientifico direttivo ha emesso alcuni pareri relativi alla sicurezza dei sottoprodotti di origine animale, compresi quelli di origine ittica. Secondo tali pareri, il rischio di encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) che i sottoprodotti di origine ittica comportano è trascurabile.
- (3) Il comitato scientifico della salute e del benessere degli animali ha adottato, nella sua riunione del 26 febbraio 2003, una relazione sull'uso dei sottoprodotti di origine ittica nell'acquacoltura.
- (4) È opportuno stabilire i requisiti per la trasformazione dei sottoprodotti di origine ittica conformemente a tali pareri e relazioni.

- (5) È opportuno stabilire diversi metodi di trasformazione per i materiali che possono contenere, in maggiore o minore misura, agenti patogeni, escluse le spore batteriche.
- (6) L'allegato II, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce che durante il trasporto i sottoprodotti di origine animale e i prodotti trasformati devono essere accompagnati da un documento commerciale. È opportuno stabilire un modello per tale documento commerciale.
- (7) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 deve essere pertanto modificato.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e per la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V e II del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 668/2004 della Commissione (GU L 112 del 19.4.2004, pag. 1).